

SPECIALE

Riforma PAC 2023-2027

Pagamenti diretti



a cura di Roberto Giorgi

Riportiamo in questo primo speciale, dedicato alle nuove regole dettate dalla riforma PAC, i contenuti del decreto ministeriale che ha riassunto le norme relative ai pagamenti diretti contenute nel Piano strategico della PAC dell'Italia, definitivamente approvato dalla Commissione europea.

A questa prima uscita ne seguiranno un'altra dedicata allo sviluppo rurale e una sulla cosiddetta "condizionalità rafforzata". Va comunque sottolineato che ad ogni lettura di questi dispositivi di legge, forzatamente sintetici, sorgono nuovi dubbi interpretativi che vengono di volta in volta proposti agli organi amministrativi nazionali e regionali. Questi stanno analizzando le richieste di interpretazione e preparando le risposte che a nostra volta divulgheremo prontamente ai nostri associati a mano a mano che verranno rese note.

Iniziamo con qualche definizione che aiuta a circoscrivere e chiarire i settori ed i soggetti coinvolti nelle varie misure, proseguendo poi con l'esame di tutti gli aspetti relativi ai pagamenti diretti.

SETTORI E SOGGETTI COINVOLTI

ATTIVITA' AGRICOLA, comprende le seguenti attività:

- 1) attività di produzione: qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
- 2) il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie. L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:
 - 2.1) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo;
 - 2.2) evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo;
 - 2.3) prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo,
 - 2.4) mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo;
 - 2.5) non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti,

SUPERFICIE AGRICOLA: include le superfici, anche in sistemi agroforestali, a seminativo, colture permanenti e prato permanente, così definite:

- 1) «seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali. Nei casi in cui sui seminativi siano presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale, queste devono avere una densità non superiore a 250 piante ad ettaro. I sistemi agroforestali sui seminativi comprendono:
 - 1.1) sistemi silvoarabili, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono coltivate in sestri d'impianto regolari, che consentono lo svolgimento delle normali pratiche agricole sulla parcella, in consociazione a seminativi o a colture foraggere;
 - 1.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per i seminativi. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola,
- 2) «colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali.

Per bosco ceduo a rotazione rapida si intende: le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, con una densità di almeno 1.100 piante ad ettaro, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un turno di taglio non superiore ad otto anni.

3) «prato permanente e pascolo permanente», congiuntamente denominati «prato permanente»: terreno utilizzato per la coltivazione di

erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.

Sono, altresì, considerati superfici a prato permanente i terreni individuati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma, che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT)

Per i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, si considera ammissibile, la seguente superficie:

- l'intera superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare fino al cinque per cento;
- l'ottanta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il cinque per cento e fino al venti per cento;
- il cinquanta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il venti per cento e fino al cinquanta per cento;
- il trenta per cento della superficie a PLT con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il cinquanta per cento e fino al settanta per cento;
- non è ammissibile l'intera superficie della parcella in presenza di elementi sparsi e altre tare superiori al cinquanta per cento o al settanta per cento in caso di PLT.

Si definiscono «erba e altre piante erbacee da foraggio»: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'**erba medica**, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali;

ETTARO AMMISSIBILE: ai fini degli interventi sotto forma di pagamenti diretti, comprende le superfici a disposizione dell'agricoltore alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di uno dei titoli di conduzione indicati da ARPEA nel manuale del fascicolo. Rientrano nella definizione:

- 1) le superfici agricole a seminativo, colture permanenti e prato permanente;
 - 2) le superfici soggette alla BCAA8 vale a dire terreni a riposo o elementi caratteristici del paesaggio;
 - 3) per la durata del pertinente impegno, le superfici che hanno dato luogo a diritti all'aiuto nel 2008 o nel 2015 e che sono stati oggetto di imboschimento a norma dei regolamenti dedicati alla forestazione;
 - 4) i terreni utilizzati per la produzione di canapa sono ettari ammissibili se rispettano le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2022/126 e se il tenore di tetra-idro-cannabinolo (THC) delle varietà coltivate non supera lo 0,3 per cento per due anni consecutivi. In caso di coltivazione della canapa mediante trapianto le superfici non sono riconosciute come ettaro ammissibile;
- TERRENO A RIPOSO**: si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di **sei mesi** nell'anno di domanda;
- PASCOLO O PASCOLAMENTO**: fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale è attività agricola di produzione se è esercitata in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2



UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo (salvo pratiche locali quali la guardiana). Il carico deve essere, comunque, adeguato alla conservazione del prato permanente e l'attività deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti.

AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ

Sono considerati agricoltori in attività i soggetti che svolgono un livello minimo di attività agricola e che sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva", o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto.

b) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;

c) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, o, nel caso di indisponibilità, relativa all'ultimo anno disponibile, ma non oltre due anni fiscali precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda o nei mesi di novembre e dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. Per le aziende che, in presenza di un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione IVA, il requisito è soddisfatto mediante presentazione di dichiarazione di esenzione e di fatture, o altra documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.

Le disposizioni suddette non si applicano agli agricoltori che, in riferimento all'anno di domanda precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto, hanno diritto a percepire pagamenti diretti per un ammontare non superiore a 5.000 euro, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni.

Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti relativamente all'anno precedente, il requisito di cui sopra è accertato moltiplicando il numero di ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda unica, per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro dell'anno precedente.

In caso di decesso dell'agricoltore o cessazione dell'attività agricola successiva alla presentazione della domanda di aiuto, ricorrendo i presupposti previsti per ciascun regime di aiuto, il pagamento è eseguito in favore dell'avente causa, anche qualora lo stesso non sia in possesso della qualifica di agricoltore in attività.

GIOVANE AGRICOLTORE

La definizione di giovane agricoltore risulta pertinente sia per il premio supplementare riservato ai giovani sia per l'accesso alla riserva nazionale per la fattispecie prioritaria "giovani".

È considerato giovane agricoltore la persona fisica che:

a) si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda; e

b) non ha più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda di aiuto o nell'anno di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto; e

c) è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:

- 1) titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;
- 2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale;
- 3) titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale.

L'insediamento è riconosciuto se avvenuto entro i cinque anni precedenti la prima presentazione di una domanda unica o la presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto.

In caso di impresa individuale, l'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola del giovane agricoltore, ai fini della verifica dell'insediamento, si esegue utilizzando i seguenti parametri:

data di iscrizione al registro delle imprese agricole e/o di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01) intestata al giovane o data di estensione dell'attività al settore agricolo oppure data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale oppure anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi agricoli, indipendentemente dall'esito della stessa. L'insediamento come capo azienda di una società intestataria di partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01) si considera avvenuto nel momento in cui il giovane agricoltore assume il controllo effettivo e duraturo della stessa società, in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari.

Il controllo effettivo sulla società sussiste se il giovane agricoltore detiene una quota rilevante del capitale oppure partecipa al processo decisionale sulla gestione, anche finanziaria, della società oppure provvede alla gestione corrente della società.

Il giovane agricoltore è tale e attribuisce la qualifica di giovane agricoltore a un'impresa agricola (individuale o società) una sola volta e, nel caso in cui il giovane agricoltore rivesta una posizione di controllo in più imprese agricole (individuale o società), si fa riferimento all'impresa agricola nella quale il giovane agricoltore si è insediato per la prima volta.

Il medesimo giovane agricoltore non può attribuire, anche in annualità diverse, la qualifica di giovane agricoltore ad un'impresa agricola (individuale o società) ai fini del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e una seconda volta ad un'altra impresa agricola (individuale o società) ai fini dell'attribuzione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale in qualità di giovane agricoltore, o viceversa.

NUOVO AGRICOLTORE

È considerato nuovo agricoltore chi:

a) inizia l'attività agricola in qualità di capo azienda nell'anno civile 2021, o in qualsiasi anno successivo, e che ha presentato o presenta domanda unica non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale ha iniziato a esercitare l'attività agricola;

b) ha un'età compresa tra 41 anni e 60 anni compiuti nell'anno della presentazione della domanda di cui alla lettera a). In caso di domanda presentata da una persona giuridica, l'età è riferita al rappresentante legale che sottoscrive la medesima domanda;

c) è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza, riferiti alla persona fisica, in caso di impresa individuale, o al rappresentante legale che sottoscrive la domanda di cui alla lettera a), in caso di società, attestati dal possesso di almeno uno dei titoli di studio-esperienza lavorativa già visti per il giovane agricoltore.

Per inizio dell'attività agricola si considera la data del primo dei seguenti eventi:

a) iscrizione del nuovo agricoltore nel registro delle imprese, nella sezione speciale delle imprese agricole (persone fisiche e società), dei piccoli imprenditori o coltivatori diretti;

b) apertura o estensione della partita IVA in campo agricolo (codice ATECO 01);

c) iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;

d) presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi per lo svolgimento di attività agricole indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di qualsiasi dichiarazione riferita allo svolgimento dell'attività agricola.

Le persone fisiche o giuridiche che esercitano il controllo sulla società di nuova costituzione non devono aver praticato attività agricola in qualità di capo azienda a proprio nome o per conto altrui, né aver esercitato il controllo su una società dedita ad una attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti all'insediamento.

I requisiti richiesti per il nuovo agricoltore devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti all'aiuto e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda.

TIPI DI INTERVENTO SOTTO FORMA DI PAGAMENTI DIRETTI

Tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti e requisiti dei beneficiari

- il sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;
- il sostegno accoppiato al reddito.

Requisiti minimi

i pagamenti diretti non sono erogati se l'importo complessivo da corrispondere è inferiore a **trecento euro**.

CONTRIBUTO AGLI STRUMENTI DI GESTIONE DEL RISCHIO

Una percentuale pari al 3% dei pagamenti diretti, da corrispondere agli agricoltori per ciascun anno di domanda, è assegnata all'intervento "Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofali" attivato nell'ambito degli strumenti di gestione del rischio, disponibile per tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti per l'anno di domanda in questione.

PAGAMENTI DIRETTI DISACCOIPIATI

SOSTEGNO DI BASE AL REDDITO PER LA SOSTENIBILITÀ

Valore dei diritti all'aiuto e convergenza

Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità è un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile, concesso sulla base dei diritti all'aiuto. Il valore unitario di ciascun diritto è determinato, prima della convergenza, sommando al suo valore stabilito per l'anno di domanda 2022 il relativo pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento/greening) e rapportando la somma ottenuta al massimale finanziario per il sostegno di base per l'anno di domanda 2023.

A partire dall'anno di domanda 2023, il livello massimo per il valore unitario dei singoli diritti all'aiuto, è fissato a **duemila euro**.

Convergenza (parziale)

Entro l'anno di domanda 2026, tutti i diritti all'aiuto dovranno avere un valore pari almeno all'85 per cento dell'importo unitario medio per il sostegno di base al reddito.

Gli importi necessari a colmare la differenza tra il valore da raggiungere e il valore unitario dei diritti all'aiuto, sono assegnati in quattro fasi annuali di uguale valore.

E' altresì stabilita una riduzione del valore dei diritti all'aiuto il cui valore unitario si situa sopra la media.

La riduzione non può tuttavia superare il 30% del valore iniziale.

Attivazione dei diritti all'aiuto - Domanda unica

Per l'attivazione dei diritti all'aiuto detenuti e il pagamento dei premi basati sulla superficie, l'agricoltore in attività dichiara in domanda unica un numero equivalente di ettari ammissibili a sua disposizione nel territorio nazionale alla data del 15 maggio dell'anno di domanda. Gli ettari dichiarati devono essere conformi alle definizioni già illustrate.

Prima di presentare la domanda unica, l'agricoltore per il tramite di un CAA, deve costituire, aggiornare e validare il fascicolo aziendale.

La domanda unica è presentata presso l'organismo pagatore che detiene il fascicolo aziendale dell'agricoltore, entro il 15 maggio di ogni anno. La domanda unica per i pagamenti diretti, relativamente agli interventi a superficie, è presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale (domanda grafica) che consente:

- l'identificazione univoca di tutte le parcelle agricole e delle superfici non agricole considerate ammissibili;
- la definizione della superficie dichiarata e l'ubicazione di tali parcelle e la corrispondente superficie determinata per il pagamento per l'anno precedente ai fini degli interventi a superficie;
- la registrazione delle informazioni rilevanti per la condizionalità e gli interventi;
- la consultazione delle informazioni derivanti dal sistema di monitoraggio delle superfici, ove pertinenti per la domanda di aiuto.

La dimensione minima di una parcella agricola oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari (200 metri quadri).

Ai fini della coltivazione della canapa sugli ettari ammissibili, vanno indicati la varietà di sementi utilizzata e i quantitativi utilizzati. Le etichette ufficiali, poste sugli imballaggi delle sementi devono essere alleghiate alla domanda unica.

In caso di trasferimento di azienda, gli organismi pagatori provvedono affinché sia considerata una sola domanda di aiuto per tale azienda nell'anno del trasferimento. Se il trasferimento avviene dopo la presentazione della domanda unica, il cedente deve darne comunicazione all'organismo pagatore competente, secondo i termini e modalità definite dall'organismo di coordinamento.

Le domande possono essere modificate o ritirate in tutto o in parte dal richiedente alle condizioni fissate dalla normativa comunitaria.

Riserva Nazionale

Presso l'organismo di coordinamento è costituita la riserva nazionale. La riserva è utilizzata per assegnare diritti all'aiuto, in via prioritaria, ai giovani agricoltori, ai nuovi agricoltori e agli agricoltori aventi diritto in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità.

Esaurite le fattispecie prioritarie, la riserva viene usata per assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che coltivano superfici situate in zone classificate montane o soggette a vincoli naturali significativi o per compensarli per svantaggi specifici definiti dalla normativa comunitaria.

Il valore dei diritti da assegnare agli agricoltori è stabilito dall'organismo di coordinamento secondo il valore medio nazionale dei diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione.

Possono presentare domanda di accesso alla riserva, presso l'organismo pagatore competente, gli agricoltori in attività, persone fisiche di età compresa tra diciotto e **sessanta** anni compiuti al momento di presentazione della domanda (per le persone giuridiche il requisito anagrafico deve essere posseduto dal rappresentante legale) per una superficie minima ammissibile pari ad un ettaro.

L'accesso alla riserva avviene mediante assegnazione di nuovi diritti all'aiuto agli agricoltori che non ne detengono, ma anche mediante aumento del valore dei diritti all'aiuto detenuti.

Ai fini dell'assegnazione dei nuovi diritti, ovvero degli incrementi del valore dei diritti, si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in base a un legittimo titolo di conduzione alla data del 15 maggio dell'anno di domanda.

L'accesso alla riserva nazionale è consentito una sola volta per la medesima superficie. Inoltre il giovane agricoltore e il nuovo agricoltore possono accedere alla riserva una sola volta.

È esclusa la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla riserva come persona fisica e una richiesta di accesso per la società sulla quale l'agricoltore eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l'accesso alla riserva.

Trasferimento dei diritti all'aiuto

I diritti all'aiuto possono essere trasferiti solo a un agricoltore in attività stabilito in Italia, salvo in caso di successione effettiva o successione anticipata, e il trasferimento deve avvenire mediante atto scritto registrato ed essere comunicato all'organismo pagatore che detiene il fascicolo aziendale dell'agricoltore cessionario, entro il termine e con le modalità stabiliti dall'organismo di coordinamento.

I diritti all'aiuto ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale, compresi quelli incrementati di valore dalla riserva nazionale, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall'anno di assegnazione salvo successione *mortis causa* e, laddove sia garantita la continuità aziendale, per trasformazioni societarie, purché il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il controllo sulla società cessionaria.

I diritti all'aiuto possono essere trasferiti, definitivamente o temporaneamente, a titolo oneroso, con o senza terra. In caso di affitto o di altro tipo di cessione temporanea, se non associati al trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili, il numero di diritti all'aiuto, equivalente al 50% del valore dei diritti non associati agli ettari ammissibili trasferiti, è riversato alla riserva nazionale.

Ritiro dei titoli inutilizzati

Un numero di diritti all'aiuto equivalente al numero totale di diritti all'aiuto non attivati dagli agricoltori per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali, viene ritirato e riversato nella riserva nazionale. Nel determinare quali diritti, di proprietà o in affitto, detenuti da un agricoltore sono ritirati si dà priorità ai diritti di proprietà e di valore più basso.

SOSTEGNO RIDISTRIBUTIVO COMPLEMENTARE AL REDDITO PER LA SOSTENIBILITÀ

Il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità è erogato sotto forma di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro

il cui importo unitario medio è determinato dall'organismo di coordinamento dividendo il plafond disponibile per gli ettari ammissibili. Possono richiedere il sostegno redistributivo gli agricoltori in attività che hanno diritto alla erogazione del sostegno di base al reddito per la sostenibilità la cui azienda ha dimensioni comprese tra 0,5 e 50 ettari ammissibili. Il sostegno redistributivo è erogato, entro il limite massimo di **14 ettari**, su tutti gli ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore che ha diritto al sostegno di base anche se non coperti totalmente da titoli disaccoppiati.

SOSTEGNO COMPLEMENTARE AL REDDITO PER I GIOVANI AGRICOLTORI

Il requisito anagrafico di "giovane" deve essere posseduto dal giovane agricoltore nel primo anno di presentazione della domanda per il sostegno complementare; il giovane agricoltore ha diritto a percepire tale sostegno complementare negli anni successivi anche se ha superato i 40 anni d'età.

Nel caso di società, il requisito di giovane agricoltore è soddisfatto allorché egli eserciti il controllo effettivo e duraturo sulla società per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione in ogni anno per il quale la società presenta domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.

In caso di mutamenti nella compagine sociale con sostituzione del soggetto che ha conferito la qualifica di "giovane" alla società con altro "giovane" non presente nel primo anno di richiesta del sostegno, la società non ha più diritto al sostegno per il giovane agricoltore.

Il sostegno è concesso anche agli agricoltori che hanno ricevuto il sostegno a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1307/2013 nella programmazione precedente, per la restante parte del periodo di spettanza (5 anni).

Il sostegno per i giovani agricoltori è concesso per un numero massimo di 90 ettari, compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto, e per la durata massima di cinque anni a decorrere dal primo anno di presentazione della domanda di aiuto per i giovani agricoltori, e comunque non oltre la fine dell'attuale riforma previsto per il 2027.

REGIMI PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI (ECOSCHEMI)

la quota pari al 25% delle dotazioni per i pagamenti diretti è riservata annualmente ai seguenti ecoschemi:

- a) Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
- b) Pagamento per inerbimento delle colture arboree;
- c) Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
- d) Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
- e) Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.

Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, saranno determinati dall'organismo di coordinamento in relazione al numero delle UBA o degli ettari, ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi e del plafond disponibile; pertanto gli importi indicati devono essere considerati indicativi e previsionali.

ECOSHEMA 1 - Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale

Il pagamento spetta all'agricoltore in attività che aderisce ad un percorso di riduzione dell'uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l'applicativo ClassyFarm o, alternativamente, che aderisce al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA),

Il pagamento è concesso, come pagamento annuale compensativo per tutte le UBA oggetto d'impegno e l'importo unitario stimato è indicato nella tabella seguente e potrà variare tra un minimo e un massimo in relazione al numero di richieste esercitate nell'anno di domanda.

L'ecoschema si articola su due livelli ai quali, **alternativamente**, l'agricoltore può aderire:

Livello 1: riduzione dell'antimicrobico resistenza; l'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm, suddividendo le aziende zootecniche in classi rispetto ai quattro quartili della distribuzione rispetto alla mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD). Il periodo di osservazione è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di domanda e sono ammissibili: allevamenti di bovini con orientamento produttivo da latte, da carne, vitelli a carne bianca o misto, allevamenti di ovini con orientamento produttivo da latte e da carne, allevamenti di caprini, allevamenti di bufalini con orientamento produttivo da latte e da carne e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.

Il pagamento spetta agli allevamenti che, alla fine del periodo di osservazione, rispetto alla distribuzione della mediana calcolata per l'anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie:

- a) i valori DDD sono mantenuti entro il valore definito dalla mediana;
- b) i valori DDD sono mantenuti entro il valore soglia identificato dal terzo quartile, ma lo riducono del 20%;
- c) i valori DDD passano dal quarto al terzo quartile con una riduzione di almeno il 10%.

Livello 2: adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento; l'allevatore aderisce al SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi Organismi di Controllo. Sono ammissibili al premio: allevamenti bovini con orientamento produttivo da latte, da carne o misti e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.

L'adesione al sistema SQNBA, non è obbligatoria per gli allevamenti biologici, i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi Organismi di controllo.

Gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA nell'anno 2022 per l'anno di domanda 2023, per gli anni di domanda successivi un massimo di 10 UBA alla consistenza media di stalla dell'anno precedente), possono accedere al Livello 2 dell'ecoschema anche non aderendo al SQNBA a fronte di deroga regionale, a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento. Il rispetto di tale impegno è verificato dalla Regione Piemonte che, come previsto dal decreto ministeriale, ha già autorizzato la deroga.

Il pagamento è concesso con priorità al detentore dell'allevamento. In presenza di soccida, il pagamento è eseguito con priorità al soccidario, salvo diverso accordo tra le parti.

QUOTE SPECIALI 2023 PER GLI ASSOCIATI



<p>€ 97,50 ANZICHÉ € 118 SETTIMANALE 42 NUMERI</p>	<p>€ 53,50 ANZICHÉ € 66 MENSILE 10 NUMERI</p>	<p>€ 32,50 ANZICHÉ € 35 BIMESTRALE 6 NUMERI</p>	<p>€ 31 ANZICHÉ € 34 BIMESTRALE 7 NUMERI</p>	<p>€ 53 ANZICHÉ € 58 MENSILE 11 NUMERI</p>	<p>€ 63 ANZICHÉ € 76 MENSILE 11 NUMERI + TRIMESTRALE 4 NUMERI</p>
---	--	--	---	---	--

ABBONARSI CONVIENE

RITIRA IL BOLLETTINO IN SEDE
O VAI SU WWW.EDIAGROUP.IT/CONFAGRIAL23

LIVELLO 1	EURO/UBA	LIVELLO 2	EURO/UBA
BOVINI DA LATTE	66	BOVINI DA LATTE e duplice a.	240
BOVINI A CARNE	54	BOVINI A CARNE	240
BOVINI A DUPLIC E ATTITUDINE	54	SUINI	300
BUFALINI	66		
VITELLI A CARNE BIANCA	24		
SUINI	24		
OVINI	60		
CAPRINI	60		

ECOSHEMA 2 - Pagamento per inerbimento delle colture arboree

Il pagamento spetta agli agricoltori in attività per il mantenimento dell'inerbimento spontaneo o seminato - nell'interfilare delle colture arboree o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, con i seguenti impegni:

Sull'interfilare (o sulla superficie esterna alla proiezione della chioma per colture non in filare):

a) mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, che non può essere variata, tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo, della copertura vegetale erbacea, spontanea o seminata; il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come "rapporto tra la SAU ammissibile inerbata della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole)".

b) non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico;

c) non esecuzione di lavorazioni del terreno durante tutto l'anno; è tuttavia consentita la semina che non implichi la lavorazione del suolo;

d) durante tutto l'anno, gestione della copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea.

Il pagamento è concesso come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario è previsto in € 120 con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000. Il pagamento non è cumulabile con il pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.

ECOSHEMA 3 Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico
Ne tralasciamo l'esame per lo scarso interesse nella nostra area

ECOSHEMA 4 Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

1. Il pagamento, riferibile alle superfici oggetto di domanda investite a seminativo spetta agli agricoltori in attività per l'avvicendamento, **almeno biennale**, applicato alle colture principali e secondarie, compresi i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi, escluse le colture di copertura (cover crops), con i seguenti impegni aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità:

a) avvicendamento almeno biennale sulla medesima superficie con la presenza di colture leguminose e foraggere, o di colture da rinnovo di cui alla tabella seguente, inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo o erbe e altre piante erbacee da foraggio o terreni a riposo. L'avvicendamento è assicurato anche dalle colture **secondarie** (che, a differenza delle cover crops, devono essere raccolte) e deve essere attuato comunque su almeno due anni. La rotazione che preveda erba medica per 4 anni, al quinto anno può essere seguita da una deauperante o anche coltura da rinnovo o miglioratrice. Ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire dal 1° giugno al 30 novembre dell'anno di domanda. Il MASAF ha confermato che l'adesione nel 2023 comporterà l'impegno alla rotazione per l'anno successivo (2024).

Elenco delle colture da rinnovo

Mais o Granoturco (<i>Zea mays</i> L.)	Colza (<i>Brassica napus</i> L.)
Soia (<i>Glycine max</i> L.)	Tabacco (<i>Nicotiana spp</i> L.)
Girasole (<i>Helianthus annuus</i> L.)	Cipolla (<i>Allium cepa</i> L.)
Pomodoro (<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.)	Cocomero (<i>Citrullus lanatus</i> Thunb.)
Patata (<i>Solanum tuberosum</i> L.)	Aglio (<i>Allium sativum</i> L.)
Sorgo da granella (<i>Sorghum vulgare</i> Pers.)	Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.)
Carciofo (<i>Cynara cardunculus</i> L.)	Lino (<i>Linum usitatissimum</i> L.)
Barbabietola da zucchero (<i>Beta vulgaris</i> L.)	Arachide (<i>Arachis hypogaea</i> L.)
Melone (<i>Cucumis melo</i> L.)	Ravizzone (<i>Brassica campestris</i> L.)
Peperone (<i>Capsicum Annuum</i> L.)	Carota (<i>Daucus carota</i> L.)
Melanzana (<i>Solanum melongena</i> L.)	

b) sulle colture leguminose e foraggere non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari, sulle colture da rinnovo



è consentito esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica, intesa quest'ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria.

c) l'interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche. I residui colturali sono materiali che permangono in campo dopo la raccolta (ad esempio le stoppie) e non è residuo la parte asportata insieme alle cariossidi (ad esempio paglia del grano, tutoli del mais). Le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa raggiungono i medesimi obiettivi dell'impegno di interrare i residui. Le tecniche di agricoltura conservativa comprendono la semina su sodo, la minima lavorazione o la lavorazione a bande.

Il pagamento è concesso come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario è stimato in €/ettaro 110 con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000. Il pagamento è cumulabile con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori.

Poiché gli impegni hanno una durata almeno biennale, si applicano le disposizioni previste in merito alle modalità di adempimento degli impegni poliennali inclusa la previsione di restituzione di quanto incassato a fronte del mancato rispetto dell'impegno nell'anno seguente.

ECOSHEMA 5 Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori

1. Il pagamento spetta agli agricoltori in attività per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) a **perdere**, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo. Le colture di interesse apistico (il cui elenco dettagliato viene riportato, per ragioni di spazio, solo sul nostro sito, devono essere presenti in **miscugli** (almeno due specie differenti) senza alcuna presenza nel miscuglio di specie assenti dall'elenco ministeriale.

Ai fini del presente eco-schema, per le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.

- Nelle superfici con **COLTURE ARBOREE**, sull'interfilare si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti:

a) mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri.

b) **nessuna** esecuzione di operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;

c) **non utilizzo** di diserbanti chimici con controllo esclusivamente meccanico o manuale di infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno;

d) nessun utilizzo di altri prodotti fitosanitari durante la fioritura **sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico** su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno e durante il resto dell'anno applicazione delle tecniche della difesa integrata. Sono fatte salve diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti; importo previsto: €/ettaro 250

- Nelle superfici a **SEMINATIVO**, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici a seminativi:

a) mantenimento, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere), spontanea o seminata, su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri e una fascia di rispetto costituita da una distanza da 3 a 5 metri da colture limitrofe non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari, dove i 3 metri sono da intendersi come distanza minima ed i 5 metri come distanza massima pagabile. Su questa fascia di rispetto si applicano gli impegni di cui alla successiva lettera c).

b) **nessuna** esecuzione di operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;

c) fino al completamento della fioritura **nessun utilizzo** di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno ed esecuzione di controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno. Dopo il completamento della fioritura sulla superficie oggetto di impegno è possibile effettuare la semina di una coltura principale.

Il pagamento è concesso come pagamento annuale aggiuntivo al sostegno di base al reddito per la sostenibilità per tutta la superficie oggetto d'impegno - quindi deve coesistere con una richiesta di pagamento di base (titoli). L'importo unitario stimato è di €/ettaro 500 con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico (ECO3) e con il pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (ECO4). Il pagamento non è cumulabile con quello per l'inerbimento delle colture arboree (ECO2).

PAGAMENTI DIRETTI ACCOPPIATI: SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO

Il sostegno accoppiato al reddito è concesso ai seguenti settori, produzioni e tipi di agricoltura:

- latte;
- carni bovine;
- carni ovine e caprine;
- frumento duro;
- semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
- riso;
- barbabietola da zucchero;
- pomodoro destinato alla trasformazione;
- olio d'oliva;
- agrumi;
- colture proteiche comprese le leguminose

Il 13% del plafond totale destinato ai pagamenti diretti è riservato ai settori sopraelencati fino alla lettera "l" mentre alle colture proteiche (lettera m) e assegnato un ulteriore 2%.

Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall'organismo di coordinamento in relazione al numero dei capi e degli ettari, ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.

Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte

1. La quota pari al 19,70 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi alle vacche da latte di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità di legge. Il premio è differenziato in due livelli, non cumulabili tra loro né con i premi riservati alla zootecnia da carne:

a) Livello 1: spetta al detentore della vacca al momento del parto, correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), associata ad un codice di allevamento valido e che, nell'anno di presentazione della domanda, aderisce a ClassyFarm; importo previsto €/capo 67

b) Livello 2: spetta al detentore della vacca al momento del parto e associata per almeno sei mesi ad un codice di allevamento situato in zone montane, importo previsto €/capo 123

Per avere diritto al premio l'allevamento deve rispettare almeno due dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Nel caso in cui due parametri qualitativi ed igienico sanitari di cui al comma 2 siano in regola, il terzo parametro deve comunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.

La quota pari allo 0,70 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi alle bufale di età superiore ai trenta mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati correttamente. importo previsto €/capo 33

Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina

1. La quota pari all'9,90 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno è assegnata per premi vacche nutrici di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa. Il premio è differenziato in due livelli non cumulabili tra loro né con i premi riservati al settore latte.

a) Livello 1: spetta al detentore della vacca al momento del parto correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) ed **iscritta nei Libri genealogici** o nel registro anagrafico delle razze individuate da carne o a duplice attitudine. importo previsto €/capo 118

b) Livello 2: spetta al detentore della vacca al momento del parto correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) **non iscritta nei Libri genealogici** e appartenente ad allevamenti non iscritti come allevamenti da latte nella BDN. Importo previsto €/capo 70

2. La quota pari al 14,90 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi, allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e associati a codici di allevamento che aderiscono a ClassyFarm. Il premio è differenziato in due livelli non cumulabili tra loro:

a) Livello 1: spetta per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione; Importo previsto €/capo 39

b) Livello 2: spetta per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e certificati DOP o IGP ovvero allevati nell'ambito di sistemi di qualità nazionale o a sistemi di **etichettatura volontaria** riconosciuti, ovvero per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai **dodici mesi** prima della macellazione. Importo previsto €/capo 57

L'adesione a ClassyFarm non è richiesta per gli allevamenti situati in zone montane.

Tutti i premi citati spettano per i capi correttamente identificati e registrati nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) alla data di inizio del periodo di detenzione utile per accedere ai rispettivi premi.

Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovi-caprino

- La quota pari all'1,70 per cento è assegnata per premi alle agnelle, identificate e registrate entro il 31 dicembre dell'anno di domanda e che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione Importo previsto €/capo 23

- La quota pari all'1,20 per cento è assegnata alla misura premi a capi ovi-caprini, identificati individualmente e correttamente registrati prima di essere inviati al macello e le cui carni sono certificate DOP o IGP. Importo previsto €/capo 6

Sostegno accoppiato al reddito per frumento duro

La quota pari al 20,10 per cento è assegnata per premi alla coltivazione del frumento duro in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.



Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per il frumento duro è tenuto ad utilizzare sementi certificate. Importo previsto €/ettaro 93

Sostegno accoppiato al reddito per girasole e colza

La quota pari al 2,80 per cento è assegnata per premi alla coltivazione di colza e girasole. Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a girasole o colza mantenuti in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi ed impegnato nei contratti di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica. Importo previsto €/ettaro 101

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere questo sostegno è tenuto ad utilizzare sementi certificate.

Sostegno accoppiato al reddito per riso

La quota pari al 16,30 per cento è assegnata per premi alla coltivazione del riso.

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a riso mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi. Dall'anno di domanda 2024 sarà obbligatorio utilizzare sementi certificate. Importo previsto €/ettaro 336

Sostegno accoppiato al reddito per barbabietola da zucchero.

La quota pari al 4,40 per cento è assegnata per premi alla coltivazione della barbabietola da zucchero.

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a barbabietola da zucchero secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnato nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera.

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere questo sostegno è tenuto ad utilizzare sementi certificate. Importo previsto €/ettaro 658

Sostegno accoppiato al reddito per pomodoro da trasformazione

La quota pari al 2,30 per è assegnata per premi alla coltivazione del pomodoro da trasformazione.

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a pomodoro da trasformazione secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena del frutto ed impegnata in contratti di fornitura stipulati con un'in-

dustria di trasformazione del pomodoro per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere questo sostegno è tenuto ad utilizzare sementi certificate. Importo previsto €/ettaro 173

Sostegno accoppiato al reddito per olio di oliva prodotto secondo disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012

1. La quota pari al 2,60 per cento è assegnata per premi agli ettari ammissibili coltivati ad oliveto che, nell'anno di domanda, inseriti nel sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva certificati a DOP o IGP. Importo previsto €/ettaro 117

Sostegno accoppiato al reddito per agrumeti specializzati

La quota pari al 3,50 per cento è assegnata per premi agli ettari ammissibili coltivati ad agrumeto specializzato inseriti nel sistema dei controlli per la relativa DOP o IGP. Importo previsto €/ettaro 150

Del 2% del totale del plafond pagamenti diretti destinato alle colture proteiche:

Sostegno accoppiato al reddito per la soia

La quota 44% per cento è assegnata per premi alla coltivazione della soia. Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a soia secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei baccelli.

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere questo sostegno è tenuto ad utilizzare sementi certificate. Importo previsto €/ettaro 136

Sostegno accoppiato al reddito per le proteiche diverse dalla soia

La quota pari al 56% è assegnata per premi alla coltivazione delle proteiche diverse dalla soia.

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato con colture proteiche secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai annuali di sole leguminose o di specie di leguminose in miscuglio con graminacee e altre specie, purché le leguminose in campo restino predominanti. Importo previsto €/ettaro 40

 Confagricoltura
Alessandria

 caf
Confagricoltura

 ENAPA

Rispecchiamo le tue esigenze

Sede

Alessandria (CAF)
Alessandria (ENAPA)
Acqui Terme
Casale M.to (CAF)
Casale M.to (ENAPA)
Novi Ligure
Tortona

Indirizzo

Via Trotti, 122
Via Trotti, 120
Via Monteverde, 34
C.so Indipendenza, 63b
C.so Indipendenza, 63b
Via Isola, 22
Piazza Malaspina, 14

Telefono

0131 080319
0131 263845
0144 322243
0142 452209
0142 478519
0143 2633
0131 821049

E-mail

fiscale@confagricolturalessandria.it
enapa@confagricolturalessandria.it
acqui@confagricolturalessandria.it
casale@confagricolturalessandria.it
casale@confagricolturalessandria.it
novi@confagricolturalessandria.it
tortona@confagricolturalessandria.it

I nostri uffici sono aperti al pubblico dalle 8.30 alle 12.30 su appuntamento

www.confagricolturalessandria.it